Pubblicata sul sito istituzionale il
20/12/2018 Reg. N°1389

COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

*****

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **63** del Reg. del 17/12/2018	**OGGETTO:**	Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute.

L'anno 2018 il giorno 17 del mese di DICEMBRE alle ore 09:15 nella sala delle adunanze Consiliari.
Alla 1ª° convocazione ed in seduta Straordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti
Antonio ROSATO	Sì	
Daniele CASILLI	Sì	
Sonia CUPPONE	Sì	
Paola GALIZIA	Sì	
Silvia GRASSO	Sì	
Gaetano IANNE	Sì	
Cosimo LEUZZI	Sì	
Marco LIGORI	Sì	
Gianpiero MANNO	Sì	
Vincenzo MARINACI	Sì	
Amedeo ROSATO	Sì	
Alessandro RUGGERI	Sì	
Iolanda VERDESCA	Sì	

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 0

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Daniele CASILLI
Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI. La Seduta è pubblica.

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000	
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione. **Il Capo Settore** F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO	Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. **Il Responsabile del Servizio Finanziario** F.to Dott. Stefano PAPA

Impegno di Spesa						
Cap.	*Art.*	*Anno*	*Descrizione*	*Impegno*	*Subimp.*	*Importo*

Relaziona l'Assessore Amedeo Rosato.

= = = = =

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Consiglio Comunale di Salice Salentino con deliberazione n. 54 del 29/09/2017 ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare;

VISTO in particolare l'art. 20 del del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione", entro il 31 dicembre di ciascun anno;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione

diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Salice Salentino e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

RICHIAMATO l'art. 4 c. 6 che così recita: "E' fatta salva la possibilità di costituire società o Enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (**Gruppi di azione locale**) e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (Gruppi di azione locale nel settore della pesca);

PRESO ATTO delle Linee Guida emanate dal MEF di concerto con la Corte dei Conti per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, pubblicate lo scorso 27 novembre 2018;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come riportato e dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta nelle allegate n. 3 *"Scheda per la rilevazione delle partecipazioni"*;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 20, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO:
che già negli anni passati, l'A.C. ha manifestato la volontà di alienare le quote possedute nella Società SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI S.P.A e ha posto in essere le procedure per la cessione delle dette quote di partecipazione, così come previsto dalla lett. d) dei Patti Parasociali sottoscritti in da 23/10/2001, essendo venuto meno lo scopo e la funzione che avevano determinato l'adesione del Comune di Salice alla predetta Società Mista;
che in esito alle citate procedure, non sono pervenute richieste di acquisto delle quote da parte dei soci, unici soggetti ai quali potevano essere cedute le quote medesime;

RITENUTO PER QUANTO SOPRA, di confermare la volontà di alienare la suddetta partecipazione, riproponendo le procedure per l'alienazione;

DI DARE ATTO CHE l'amministrazione comunale intende mantenere le seguenti partecipazioni societarie del Comune di Salice Salentino che rientrano nelle attività indicate dall'art. 4, c. 6 del TUSP:
2. GAL TERRA D'ARNEO S.r.l.;
3. GAL TERRA D'ARNEO S.C.A.R.L.;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c.2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con la seguente votazione:

- Consiglieri presenti N. 13
- Favorevoli N. 9
- Astenuti N. 4 (Cuppone, Grasso, Marinaci e Ruggeri)
- Contrari N. 0

espressa per alzata di mano,

DELIBERA

DI APPROVARE la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come da n. 3 *"Scheda per la rilevazione delle partecipazioni"* allegate alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

DI DARE ATTO:
che già negli anni passati, l'A.C. ha manifestato la volontà di alienare le quote possedute nella Società SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI S.P.A e ha posto in essere le procedure per la cessione delle dette quote di partecipazione, così come previsto dalla lett. d) dei Patti Parasociali sottoscritti in da 23/10/2001, essendo venuto meno lo scopo e la funzione che avevano determinato l'adesione del Comune di Salice alla predetta Società Mista;
che in esito alle citate procedure, non sono pervenute richieste di acquisto delle quote da parte dei soci, unici soggetti ai quali potevano essere cedute le quote medesime;

DI CONFERMARE PER QUANTO SOPRA, la volontà di alienazione la suddetta partecipazione, riproponendo le procedure per l'alienazione nella Società:

– SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI S.P.A..

DI PRENDERE ATTO che a seguito dalla presente ricognizione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento delle seguenti società:

- GAL TERRA D'ARNEO S.r.l.;
- GAL TERRA D'ARNEO S.C.A.R.L.;

DI DEMANDARE ai responsabili dei settori competenti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.

DI INVIARE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 20 T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

DI ALLEGARE alla presente deliberazione il resoconto stenotipografico per farne parte integrante e sostanziale.

=========

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU PROPOSTA del Presidente;

Considerata l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Con la seguente votazione:

- Consiglieri presenti N. 13
- Favorevoli N. 9
- Astenuti N. 4 (Cuppone, Grasso, Marinaci e Ruggeri)
- Contrari N. 0

espressa per alzata di mano,

D E L I B E R A

= **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

= = = = =

La seduta è chiusa alle ore 11,28

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Daniele CASILLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 20/12/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 1389 del Reg.).

Data 20/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Foggetti

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/12/2018

☐ decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI